

SITUAZIONE PESTE SUINA AFRICANA

ATC Pianura Milanese

Norme di riferimento:

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2425 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2024 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.
- Ordinanza n. 2/2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana
- O.P.G.R. 13 giugno 2024 - n. 207 Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana.
- **È possibile consultare elenco aggiornato dei territori comunali sottoposti a Zona di Restrizione PSA al seguente link.**

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana-psa/peste-suina-africana-psa>

ZONA DI RESTRIZIONE I

Prelievo cinghiale in selezione ammesso con prescrizioni: formazione obbligatoria in materia di biosicurezza, divieto di consumare gli animali fuori dalla ZRI, gli animali devono obbligatoriamente essere consegnati ad un CS e li depositati in attesa delle analisi.

Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria.

Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Locale della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali.

ZONA DI RESTRIZIONE II E III

Prelievo venatorio al cinghiale sospeso – permesso solo contenimento.

Si precisa che è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre cacciatori) di qualsiasi tipologia e specie e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento e venatorie, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 dell'ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana (attività di addestramento dei cani nei confronti della specie cinghiale sempre vietata)

L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori (massimo tre).

AVVERTENZE LEGALI – la presente informativa non ha validità legale, l'unica fonte di diritto opponibile a terzi sono le norme di riferimento indicate a cui si rimanda per approfondimenti.